



Corporate Tax and Legal firm

Informativa n. 5/2013

Sommario

Premessa

Imposta di registro

Deducibilità dei canoni di leasing

Acconto IMU 2013

Fatture soggettivamente inesistenti: costi deducibili

Burocrazia digitale

IVA e prestazione di servizi

Fondo per la crescita sostenibile

Imposta di bollo: chiarimenti applicativi

Legittimi gli acquisti effettuati presso società aventi sede in paradisi fiscali

* * * * *

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.87188002 - Fax: +39 06.80690115

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.80690115 - Fax: +39 06.80690115

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455
CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscr./c.f./p.iva 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La presente informativa riporta le novità fiscali e societarie più rilevanti del mese di maggio appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Imposta di registro

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013, n. 18, riporta esaustivamente il lungo elenco di disposizioni fiscali applicabili ai fini del calcolo dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti, indirizzati alla tassazione di tutte le tipologie di atti notarili. La circolare in commento costituisce una vera e propria guida operativa in cui vengono passate sistematicamente in rassegna le modalità di prelievo su tutti gli atti notarili, da quelli sui fabbricati e sui terreni, a quelli societari, superando di fatto le numerose difficoltà interpretative emerse negli anni.

Tra le principali novità si evidenzia la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata in sede di registrazione del contratto preliminare, con riferimento alla caparra confirmatoria ed agli acconti di prezzo, qualora la stessa risulti superiore all’imposta dovuta per il contratto definitivo.

* * *

Deducibilità dei canoni di leasing

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 29 maggio 2013, n. 17, ha fornito rilevanti chiarimenti sul trattamento fiscale della quota di capitale e sugli interessi passivi impliciti dei canoni di *leasing* immobiliare, sulla disciplina per i lavoratori autonomi e sugli effetti ai fini IRAP. Tali delucidazioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012¹ con particolare riferimento ai canoni relativi ai contratti di *leasing* stipulati a partire dal 29 aprile 2012.

Il citato D.L. n. 16/2012 ha infatti eliminato la condizione di durata minima contrattuale prevista in precedenza, svincolando la deduzione dei canoni dalla durata del contratto in essere. Segnaliamo che tale novità interessa esclusivamente i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e non secondo gli IAS.

* * *

¹ Cfr. art. 4-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Acconto IMU 2013

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 23 maggio 2013 la circolare n. 2/DF con cui si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di versamento dell'Imposta Municipale propria. Il documento in esame ha precisato che il versamento dell'acconto 2013 deve essere calcolato secondo le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2012².

La circolare chiarisce, inoltre, che nell'ipotesi in cui i contribuenti non versino la prima rata tenendo conto di quanto predetto, varrà la regola prevista dallo statuto del contribuente in base alla quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".

* * *

Fatture soggettivamente inesistenti: costi deducibili

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 maggio 2013, n. 12503, ha affermato che i costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili anche se il contribuente ha consapevolmente partecipato agli illeciti, ma il Giudice è chiamato a verificarne l'effettività, l'inerenza, la competenza e la certezza.

Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria aveva ripreso a tassazione le spese sostenute da una società per l'acquisizione di beni che non erano stati effettivamente acquistati dal fornitore che aveva emesso le fatture. La Corte, richiamando le disposizioni introdotte dall'art. 8, D.L. n. 16/2012, che hanno integralmente modificato il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 537/1993 in tema di costi da reato, ha affermato che per le fatture soggettivamente inesistenti, in quanto non relative ad acquisti direttamente utilizzati per il compimento di illeciti, è ammessa la deducibilità. Tuttavia, le modifiche normative non comportano l'automatica deducibilità di tali oneri, essendo necessaria la verifica degli altri requisiti previsti dal T.U.I.R. in tema di effettività, inerenza, competenza e certezza dei costi.

* * *

Burocrazia digitale

Il Decreto Ministeriale del 5 aprile 2013, n. 55, ha reso operative le regole tecniche per la gestione della fatturazione elettronica verso le amministrazioni statali.

In particolare, il citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né procedere al relativo pagamento sino all'invio del documento in formato elettronico. La decorrenza di tale obbligo è fissata in 12 (dodici) mesi dall'entrata in

² Il D.L. n. 35/2013, recante le nuove disposizioni in materia di IMU, sarà convertito entro il prossimo 7 giugno.

vigore del regolamento per i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti di Previdenza; in 24 (ventiquattro) mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT, ad eccezione di quelle locali per le quali la decorrenza sarà determinata con apposito decreto del Ministero dell'Economia.

* * *

IVA e prestazione di servizi

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2013, n. 16, ha risposto ad alcuni quesiti relativamente al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia. Richiamando quanto affermato in precedenza, l'Amministrazione ha chiarito che, nei casi in cui sia oggettivamente difficoltoso per il committente individuare il momento di effettuazione dell'operazione, quest'ultimo possa ritenere che tale momento coincida con l'emissione della fattura. Contestualmente alla ricezione del documento scattano pertanto gli obblighi di integrazione e annotazione della stessa.

* * *

Fondo per la crescita sostenibile

Il Decreto Interministeriale del 8 marzo 2013 semplifica l'accesso agli incentivi per le imprese, al fine di favorire la realizzazione di interventi aventi carattere di innovatività e incoraggiare così la crescita dell'occupazione e la competitività a livello internazionale delle aziende. Il Decreto in commento individua le seguenti quattro linee di intervento per l'utilizzo del fondo:

- ricerca e sviluppo;
- rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero;
- interventi per progetti speciali quali tecnologie e occupazione.

Le modalità attuative degli interventi sono contenute nei bandi e nelle direttive pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, i quali stabiliscono i requisiti per l'accesso, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, l'ammontare delle risorse destinate.

* * *

Imposta di bollo

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2013, n. 15, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’imposta di bollo che si applica agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari³.

Come dettato dall’art. 13, comma 2-*bis*, l’imposta deve essere applicata in misura fissa per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente, mentre l’applicazione è in misura proporzionale nel caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione è diversa da quella di provvista. Per individuare la misura dell’imposta da applicare occorre prendere in considerazione l’intestazione del conto corrente ovvero del libretto di risparmio.

* * *

Legittimi gli acquisti effettuati presso società aventi sede in paradisi fiscali

La Corte di Cassazione, con sentenza del 8 maggio 2013, n. 10749, ha stabilito che le spese sostenute per l’acquisto di beni da un’impresa avente sede in un Paese a fiscalità privilegiata sono deducibili se giustificate da valide ragioni economiche.

Respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, i Giudici di legittimità hanno infatti confermato quanto precedentemente affermato dai Giudici di merito, ribadendo che le spese per tali operazioni sono deducibili se sostenute per valide ragioni economiche, non solo riferibili alla competitività dei prezzi delle merci acquistate, ma anche alla puntualità delle forniture ovvero alla serietà del fornitore in genere.

* * *

Principi Contabili Nazionali: bozza OIC 26 in consultazione

L’Organismo Italiano di Contabilità ha comunicato l’avvio della consultazione sulla bozza del Principio Contabile OIC n. 26 relativo alle “Operazioni, attività e passività in valuta”. Il Principio in esame ha lo scopo di definire le metodologie di rilevazione, rappresentazione e valutazione delle operazioni e partite, di natura commerciale e finanziaria, espresse in moneta estera.

Ai fini della conversione delle poste in valuta, l’OIC 26 segue un approccio basato sulla distinzione tra poste monetarie e poste non monetarie. Nel caso delle poste monetarie il Principio richiede separata evidenza nel Conto Economico della componente valutativa rispetto all’effetto di cambio. Nel caso delle poste non monetarie, al contrario, il Principio non richiede separata evidenza della componente valutativa rispetto all’effetto di cambio.

³ Cfr. art. 13, commi 2-*bis* e 2-*ter* della Tariffa, parte I, allegata DPR 642/1972, così come modificata dall’articolo 19 del DL 201/2011.



Corporate Tax and Legal firm

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del citato Principio gli strumenti derivati, i quali saranno oggetto di trattazione di uno specifico Principio Contabile (OIC 3).

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
